

REPUBBLICA ITALIANA

Sent.n. 1166/2004

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ric. n. 1400/2003

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

n. 294/2004

SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi nn° 1400/03 e 294/04 proposti da Giovanni Zedda, rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Mura, presso il cui studio in Cagliari, via Ancona n° 3, è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Macomer, in persona del Sindaco pro tempore, costituito nel solo ricorso 294/2004 nel quale è rappresentato e difeso dall'avv. Angela Luisa Barria, presso il cui studio in Macomer, via Satta n° 11, è elettivamente domiciliato;

e nei confronti di (il solo ric. n° 294/04)

Arch. Eliana Masoero, quale capogruppo del raggruppamento di professionisti che ha presentato il progetto col motto "Non più terra bruciata" rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lai, presso il cui studio in Cagliari, via G. Deledda n° 74, è elettivamente domiciliata;

Arch. Tommaso Sangaino quale capogruppo del raggruppamento di professionisti che ha presentato il progetto col motto "Identità di quartiere tra sensibilità ecologia e sviluppo sostenibile", non costituito in giudizio;

Arch. Roberto Raimondi, quale capogruppo del raggruppamento di professionisti che ha presentato il progetto col motto "1 abitante su 10", non costituito in giudizio;

per l'annullamento

il ric. n° 1400/03: della deliberazione 3/9/2003 n° 297, con cui la Giunta comunale di Macomer ha prorogato i termini originariamente fissati per la partecipazione al concorso di idee, indetto con bando pubblicato in data 7/5/2003, per la progettazione preliminare di un nuovo quartiere residenziale in “subzona Csud del P.U.C.”;

il ric. n° 294/04: della graduatoria definitiva dell'anzidetto concorso di idee;

della nota 19/2/2004 prot. n° 3162 con la quale il comune ha comunicato la suddetta graduatoria;

degli atti non conosciuti con cui la commissione giudicatrice ha ammesso alla gara i controinteressati;

del provvedimento di estremi ignoti con cui la graduatoria in questione è stata approvata;

della deliberazione 3/9/2003 n° 297, di proroga dei termini di presentazione dei progetti.

Visti i ricorsi con i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata e della arch. Masoero;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause.

Udita alla pubblica udienza del 7/7/2004 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi altresì l'avv. Matilde Mura per la parte ricorrente

e l'avv. Angela Luisa Barria per l'amministrazione resistente, nonché l'avv. Massimo Lai per al controinteressata costituita.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con bando di gara pubblicato in data 7/5/2003, il Comune di Macomer ha indetto un concorso di idee avente ad oggetto la progettazione preliminare di un nuovo quartiere residenziale in "subzona Csud del P.U.C.", stabilendo che i progetti dovessero pervenire, a pena di esclusione, entro 120 giorni dalla data di affissione del bando all'albo pretorio del comune (ossia entro il 4/9/2003), che il concorso si sarebbe concluso con una graduatoria di merito e che sarebbero stati premiati i primi tre progetti classificati.

Il termine per la presentazione dei progetti originariamente fissato è stato, poi, prorogato sino al 31/10/2003 con delibera della Giunta comunale 3/9/2003 n°297.

Avverso tale deliberazione, l'Arch. Giovanni Zedda, che in gruppo con altri colleghi, aveva presentato il proprio progetto entro il 4/9/2003, ha proposto il ric. n° 1400/03 deducendo, tra l'altro, l'incompetenza della Giunta a deliberare la suddetta proroga dei termini.

Nelle more del giudizio è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di idee, nell'ambito della quale il raggruppamento capeggiato dall'Arch. Giovanni Zedda, figura al quarto posto, dietro i raggruppamenti di professionisti capeggiati, rispettivamente, dagli arch.ti Eliana Masoero, Tommaso Sangaino e Roberto Raimondi.

Contro la detta graduatoria e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, l'Arch. Zedda ha proposto il ric. n°294/04, denunciando, con l'atto introduttivo del giudizio ed i successivi motivi aggiunti, svariate illegittimità, tra cui, in particolare, l'incompetenza già dedotta col precedente ricorso n°1440/03 e l'illegittima ammissione alla gara dei raggruppamenti che lo precedono, per violazione delle norme e dei principi, che regolano la chiusura e la sigillatura dei plichi contenenti l'offerta, nei procedimenti ad evidenza pubblica.

Alla pubblica udienza del 7/7/2004, dopo che il ricorrente ha rinunciato ai motivi rivolti contro l'ammissione del raggruppamento di cui faceva parte l'Arch. Masoero, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

I ricorsi, data l'evidente connessione, possono essere riuniti.

Il ricorso n°1400/03 va dichiarato inammissibile in quanto rivolto contro atto infraprocedimentale privo di autonoma ed immediata lesività.

Il ricorso n°294/04 va invece affrontato nel merito.

L'impugnazione va esaminata limitatamente alle censure rivolte contro la riapertura dei termini di partecipazione al concorso di idee per cui è causa, disposta dalla Giunta comunale con delibera 3/9/2003 n°297, avendo il ricorrente, con espressa dichiarazione resa in udienza, rinunciato alle doglianze rivolte a contestare la violazione, da parte dei concorrenti che lo precedono in graduatoria, delle norme e dei principi sulla chiusura e sigillatura dei plichi contenenti i progetti (motivi sesto dell'atto introduttivo del giudizio e terzo dei motivi aggiunti).

Risulta fondato il mezzo di gravame con cui il ricorrente denuncia l'incompetenza della Giunta comunale a deliberare la riapertura dei termini di presentazione dei progetti.

Com'è noto il vigente sistema di ripartizione delle competenze tra organi politici ed organi burocratici degli enti pubblici, si ispira al principio per cui ai primi spettano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre ai secondi compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

Alla luce di tale principio, l'art. 107, 2° comma, del D. Lgs. 18/8/2000 n°267, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) assegna "ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108".

Tali compiti sono indicati, a titolo esemplificativo, nel successivo 3° comma del medesimo articolo 107 e sono, nello specifico:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco”.

Significativamente, poi, i commi 4° e 5° dello stesso articolo stabiliscono, rispettivamente, che “le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” (4° comma) e che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54” (5° comma).

Deve, pertanto, ritenersi che spetti ai dirigenti il potere di dettare ed eventualmente modificare, il regolamento di gara relativo alle procedure concorsuali.

Nel caso di specie, la contestata proroga dei termini di presentazione dei progetti è stata decisa, con deliberazione 3/9/2003 n°297 adottata dalla Giunta municipale, organo indiscutibilmente incompetente, alla stregua delle trascritte disposizioni normative, ad emanare l'atto di che trattasi.

La riscontrata illegittimità della proroga dei termini di presentazione degli elaborati progettuali disposta dalla Giunta municipale si riflette, viziandola, sull'ammissione alla gara dei concorrenti classificati al secondo e terzo posto (la concorrente classificata al primo posto non ha beneficiato della proroga avendo, come il ricorrente, presentato il proprio elaborato nei termini originariamente previsti), i cui progetti risultano pervenuti al comune oltre il termine del 4/9/2003, originariamente fissato per la presentazione degli stessi e, relativamente a costoro, sull'impugnata graduatoria di merito.

Il ricorso va, dunque, accolto mentre restano assorbite le ulteriori censure prospettate.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei confronti dell'amministrazione intimata, mentre possono essere compensate nei riguardi dei controinteressati.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE PRIMA

Riunisce i ricorsi in epigrafe.

Dichiara inammissibile il ricorso n° 1400/03 ed accoglie quello n° 294/04 e, per l'effetto annulla l'impugnata graduatoria di merito nella parte in cui colloca il ricorrente dietro i raggruppamenti di professionisti capeggiati rispettivamente dagli Arch.ti Tommaso Sangaino e Roberto Raimondi.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 1500/00 (millecinquecento) oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. Compensa le suddette spese nei confronti dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 7/7/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:

Manfredo Atzeni,	Presidente f.f.;
Rosa Panunzio,	Consigliere;
Alessandro Maggio,	Consigliere – estensore.

Depositata in segreteria oggi: 26/07/2004

Il Segretario generale f.f.